



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, AI SENSI DELL’O.P.C.M. N. 3274/2003, SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DI VIBO CITTÀ E DELLA FRAZIONE PISCOPIO.

INTERVENTI FINANZIATI DAL D.M. N° 363 DEL 18/07/2018 CON LE RISORSE DI CUI AL D. L. N. 8 DEL 09/02/2017.
SMART CIG: ZoE25998F1

PREMESSE

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia rende noto che è indetta una gara telematica con procedura aperta tramite il sistema MEPA sul portale www.acquistinretepa.it.

Con Determinazione del Dirigente del Settore 5 n° 1131 del 08.11.2018 questa Amministrazione ha disposto di affidare il **servizio di verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i., su alcuni edifici scolastici comunali di Vibo Valentia.**

Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal M.E.P.A. per la procedura aperta. A tal riguardo si rinvia al “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso” reperibile al seguente link: <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

La RDO al momento del suo invio sarà visibile sul portale www.acquistinretepa.it, anche alle imprese non abilitate al MEPA. Alla RDO aperta potranno partecipare tutti i Fornitori abilitati in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare; inoltre essendo la RDO aperta visibile a tutti sulla piattaforma, anche i Fornitori non ancora abilitati avranno la possibilità di abilitarsi, se interessati.

Qualunque impresa potrà inserire la propria offerta qualora in possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente documento.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vibo Valentia. Codice Istat 102047. **SMART CIG: ZoE25998F1.**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Vincenzo Maccaroni.

Per la disciplina del servizio “Vulnerabilità sismica” CPV 71312000-8 nell’ambito dei “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione” si rinvia al Capitolato Tecnico di dettaglio: Allegato 33 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per la disciplina del servizio “Servizi di Laboratorio”: CPV 71900000-7 – esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione e di laboratorio su terre e rocce – si rinvia al Capitolato Tecnico di dettaglio: Allegato 19 al Capitolato d’Oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di valutazione della conformità” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

La documentazione di gara comprende oltre ai documenti sopra specificati:

- Il **Bando di Gara**;
- Il **Disciplinare di Gara**;
- Le **Condizioni Particolari RDO**;
- **Modelli Vari** – da allegare alla richiesta di partecipazione;

Il Bando, il presente Disciplinare di Gara e le Condizioni particolari di RDO, corredati dagli allegati, sono disponibili sul sito: <http://www.comune.vibovalentia.vv.it> – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e sulla piattaforma telematica MEPA di Consip.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il servizio consiste nell'espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie, finalizzate alla verifica delle condizioni statiche e dei livelli di sicurezza sismica, relative ai seguenti edifici scolastici comunali di Vibo Valentia:

Edificio scolastico	Codice edificio	Importi (IVA esclusa)	CUP
1. Infanzia e Primaria – De Amicis	1020470802	€ 15.061,27	E49F18000090001
2. Primaria e Sec. I – Piscopio	1020470803	€ 9.460,04	E49F18000060001
3. Infanzia – Maria Montessori	1020470429	€ 4.244,06	E49F18000100001
4. Infanzia – Sacra Famiglia	1020470421	€ 5.373,36	E49F18000180001

Le verifiche dovranno essere effettuate mediante rilievi, campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali e quanto altro previsto dalle norme e/o necessario, per gli edifici pubblici avente carattere strategico ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, da effettuarsi in conformità delle norme tecniche statali, di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (ex D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare n. 617/2009) e della normativa regionale in materia.

Il servizio è suddiviso in tre tipologie di prestazione:

- 1) **Prestazione principale** – Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica, esecuzione da parte di un professionista abilitato, della verifica sismica di livello 1 e 2 degli edifici (CPV 71312000-8);
- 2) **Prestazione secondaria 1** – Redazione Relazione geologica (CPV 71312000-8);
- 3) **Prestazione secondaria 2** – Servizi di laboratorio – tutte le attività di indagine minime previste dalla normativa di settore che sono indicate nel piano di indagini predisposto da questa Amministrazione, di cui all'art. 2, comma 5 delle condizioni particolari di RDO, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2 (CPV 71900000-7).

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

2.1 – IMPORTO:

L'importo stimato complessivo dell'affidamento – compreso oneri contributivi e previdenziali – è



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

pari ad € 34.138,73 così suddivisi:

- a) **Prestazione principale:** Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica – € 17.069,37, CPV 71312000-8;
- b) **Prestazione secondaria 1:** Redazione Relazione geologica – € 1.706,94 CPV-71312000-8;
- c) **Prestazione secondaria 2:** Servizi di laboratorio – € 15.362,43 di cui € 602,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, CPV-71900000-7.

L'importo dell'affidamento soggetto a ribasso è pari ad € 33.536,28.

L'importo della prestazione c) – Servizi di laboratorio – è superiore al 30% dell'importo totale del servizio da affidare. Poiché le indagini non possono essere subappaltate in toto il Fornitore aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale per l'esecuzione di almeno parte della presente prestazione.

La relazione geologica deve essere predisposta e firmata da un geologo regolarmente iscritto all'albo, e tale attività non è subappaltabile ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016;

Fanno parte della “Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio” le prove previste dalle norme statali – il D.M. 17 gennaio 2018 (ex D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare n. 617/2009) – e dalle norme regionali in materia, la realizzazione di saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e le eventuali indagini di carattere geologico e geotecnico sul terreno di fondazione, nel numero minimo necessario ai fini della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica secondo la normativa vigente.

L'importo a base d'asta relativo alle verifiche tecniche delle condizioni statiche e di vulnerabilità sismica, così come stabilite dal Capitolato Tecnico al capo 6.2.1 “Vulnerabilità sismica”, è stato stimato a corpo come costo convenzionale comprensivo di tutte le “Attività di indagine minime previste” sopra indicate, delle spese e di quanto previsto dal paragrafo 9 dello stesso Capitolato Tecnico.

2.2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata complessiva dell'appalto è stimata in giorni **20 (venti)**, come meglio dettagliati nelle Condizioni particolari di RDO all'art. 4.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dell'abilitazione al MEPA secondo quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e di seguito indicato.

Sono ammessi a partecipare alla RDO i soggetti che abbiano conseguito le abilitazioni necessarie all'inserimento delle offerte per il seguente bando di abilitazione “**Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni**” per la categoria “*Servizi Professionali – architetti, ingegneri, geologi, geometri, agronomi periti*” e per la categoria “*Servizi di valutazione della conformità*”

3.1 – SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti, i soggetti stessi che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo Codice, i soggetti di



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

cui al predetto art. 46 riuniti o che intendono riunirsi o consorziarsi con i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, comma 2, 47 e 48 del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi di quanto disposto dal “Regolamento recante la definizione dei requisiti devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee” approvato con D.M. 2 dicembre 2016, n. 263:

- le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 263/2016;
- le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera c) del Codice devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. (I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 e gli operatori di cui all'art. 49 del Codice alle condizioni indicate, oltre alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

È vietato la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o raggruppata, dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti di questa ai sensi dell'art. 89 del Codice, nonché l'avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

concorrenti partecipanti alla gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

3.2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

Sono inoltre **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*art. 37 D.L. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 122/2010*) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

Il possesso dei requisiti generali può essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo – Parte III (di seguito DGUE). Per i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti l'Ente si avvarrà delle dichiarazioni rese a Consip per l'abilitazione al sistema MEPA.

Si precisa che, tenuto conto:

- 1) del divieto di subappalto della relazione geologica, ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016;
- 2) che la spesa per le indagini e le prove minime previste supera la quota massima subappaltabile, pari al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi;

per rispondere alla RDO è necessario che i “soggetti abilitati” siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- 1) **Prestazione principale** – *Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica*: soggetti in possesso dei requisiti necessari all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- 2) **Prestazione secondaria 1** – *Relazione geologica*: geologo iscritto al competente albo;
- 3) **Prestazione secondaria 2** – *Servizi di laboratorio*: soggetto iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto della prestazione.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, lettera A.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura conseguito nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio pari ad almeno 2 volte l'importo stimato del servizio (*quindi pari ad € 68.277,46*);

Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, Sez. B.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

Per la comprova di questo requisito i concorrenti, se selezionati, dovranno presentare:

- 1) I fornitori in forma societaria: copia dei bilanci riclassificati accompagnati dalla nota di deposito, con le relative note integrative;
- 2) Gli altri fornitori (in forme diversa da quella societaria), copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini IVA, accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio ai competenti uffici;
- 3) Per tutti i fornitori, copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;

C) CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Prestazione principale – Servizi di valutazione della vulnerabilità sismica

- 1) Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di vulnerabilità sismica su edifici, progettazione di strutture di edifici in zona sismica, direzione lavori per l'esecuzione di opere strutturali di edifici e collaudo statico di edifici in zona sismica, per un importo stimato pari al doppio dell'importo stimato cui si riferisce la prestazione (€ **68.277,46**);

La zona sismica di riferimento deve essere almeno di livello 3;

- 2) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e/o servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica, di servizi di valutazione di vulnerabilità sismica su edifici, progettazione di strutture di edifici in zona sismica, direzione lavori per l'esecuzione di opere strutturali e collaudo statico di edifici in zona sismica, ciascuno per un importo totale non inferiore allo 0,40 dell'importo stimato del servizio (€ **13.655,49**).

La zona sismica di riferimento deve essere almeno di livello 3.

I servizi valutabili ai sensi dei precedenti numeri 1) e 2) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente l'invio della RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio reso con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione, del luogo ove è stato svolto il servizio ed il livello della zona sismica.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

Prestazione secondaria 1 – Relazione geologica

Espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione secondaria – relazione geologica, per un importo almeno pari al costo della redazione della relazione geologica (€ **1.706,94**);

I servizi valutabili di relazione geologica sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

antecedente l'invio della RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio resa con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

Prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio

Espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio dell'RDO, di servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione, per un importo almeno pari all'importo dei servizi di prove ed indagine (€ 15.362,43).

I Servizi di laboratorio valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente l'invio dell'RDO, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il Fornitore deve allegare una distinta dei servizi svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa per ciascun servizio del committente, della tipologia di servizio resa con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione.

Al fine della predisposizione della distinta dei servizi l'Ente ha predisposto un modello che viene allegato al presente disciplinare – Modello 1.

La distinta con l'elenco dei servizi svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità prevista per le dichiarazioni.

I servizi che verranno considerati sono quelli conclusi con buon esito e senza contestazione alla data di invio dell'RDO.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante il DGUE – Parte IV, Sez. C.

I Fornitori abilitati al MEPA possono partecipare alla procedura anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica. In questo caso tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore agisce devono essere a loro volta già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta, ex art. 2 del "Capitolato d'oneri per l'abilitazione dei prestatori di servizi al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016".

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione d'imprese aderenti ad un contratto di rete o G.E.I.E., ciascun soggetto dovrà dichiarare l'attività e/o la quota che eseguirà ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3.

Nei raggruppamenti temporanei:

- ✓ il requisito dei servizi di punta di cui alla lettera C), punto 2 non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

costituente il raggruppamento;

- ✓ i requisiti previsti alle lettere B), e C) (*ad eccezione dei requisiti lettera C) punto 2)* devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Per i raggruppamenti di tipo orizzontale:

- ✓ I requisiti di idoneità professionale sopra individuati dovranno essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento.
- ✓ I requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari alla partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- ✓ I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di attività che il soggetto dichiara di eseguire.

Per i raggruppamenti di tipo verticale:

- ✓ la mandataria dovrà possedere e dichiarare i requisiti relativi alla prestazione principale – servizi di valutazione della vulnerabilità sismica;
- ✓ ciascuna delle mandanti dovrà possedere e dichiarare i requisiti relativi alle prestazioni secondarie che dichiarerà di assumere (*prestazione secondaria 1 – relazione geologica e prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio*).

Per i raggruppamenti di tipo misto:

si fa riferimento a quanto previsto ai due punti precedenti.

I requisiti posseduti dovranno corrispondere alle parti e/o quote di attività che il soggetto dichiara di eseguire.

I Fornitori all'atto di presentazione dell'offerta dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri concorrenti partecipanti alla gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.

3.3 - DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui sopra deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara mediante la presentazione del **Documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016.

Il documento deve essere predisposto e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un procuratore a mezzo firma digitale:

- 1) del Fornitore concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti;
- 2) nel caso di partecipazione di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (*raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE*) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

congiunta;

- 3) nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) e all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- 4) in caso di avvalimento dal Fornitore e dall'impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice.

3.4 – VERIFICA E COMPROVA DEI REQUISITI

I requisiti tecnico-professionali sopra indicati potranno essere comprovati mediante dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, fatture di liquidazione, eventuali certificati di regolare esecuzione del servizio.

Dalla documentazione deve comunque risultare:

- ✓ la descrizione del servizio;
- ✓ la zona sismica d'intervento;
- ✓ il periodo temporale di svolgimento de servizio;
- ✓ l'importo del servizio reso;
- ✓ tutti i nominativi dei professionisti che hanno reso il servizio.

Tutti gli operatori per conto dei quali il concorrente abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione dell'offerta.

Trattandosi di una RDO aperta visibile a tutti sulla piattaforma anche i soggetti non ancora abilitati avranno la possibilità di abilitarsi se interessati.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei precedenti commi.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al predetto servizio AVCPass, ottiene dal sistema un PASSOE, da allegare dell'offerta.

Nelle ipotesi in cui – *per motivi connessi al funzionamento del sistema AVCPass e/o per modifiche normative che sospendano l'utilizzo del sistema stesso non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti richiesti tramite il sistema della BDNCP* – la stazione appaltante si riserva di procedere secondo le modalità previgenti.

3.5 – AVVALIMENTO



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

Il ricorso all'avvalimento è consentito solo se l'ausiliaria è già abilitata al MEPA.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del codice, il concorrente, singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche appartenente al medesimo raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il Fornitore in caso di avvalimento deve presentare la documentazione prevista al successivo art. 8 lettera F.1).

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

3.6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall' art. 105 del Codice dei contratti (30 per cento dell'importo complessivo del contratto).

L'affidatario può avvalersi del subappalto, per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. È esclusa la possibilità di subappalto per le relazioni geologiche secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del Codice dei contratti.

Il concorrente che intende ricorrere al cottimo o al subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lett. b) del Codice, deve dichiarare la propria intenzione conformemente alla Parte II – lettera D, del DGUE. In mancanza, il successivo subappalto è vietato.

La dichiarazione di subappalto è obbligatoria qualora il concorrente singolo o associato non sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la prestazione secondaria 2 – Servizi di laboratorio, comunque entro il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

ART. 4 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Ente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti e di effettuare le verifiche di cui all'art. 71, comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i.

ART. 5 – TIPO DI PROCEDURA E STRUMENTI

Procedura telematica tramite il sistema MEPA (www.acquistinretepa.it)



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RDO) con le modalità previste dal sistema per la procedura aperta.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal “Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso” reperibile al seguente link <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

Le disposizioni del Manuale, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Le offerte dovranno essere presentate telematicamente sulla piattaforma del MEPA alla scadenza indicata al successivo art. 8.

Si procederà alla verifica della documentazione amministrativa sul MEPA il **giorno 21.11.2018** alle ore 10:00. In seduta pubblica l’Ente procederà di seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica.

I punteggi dell’offerta economica verranno attribuiti automaticamente dal sistema MEPA secondo i criteri tabellari indicati al successivo articolo 7.

Dai punteggi attribuiti all’offerta economica verrà determinato il punteggio attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo si procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata individuata ai sensi del comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Si procede all'**esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97, comma 6 del Codice.

L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.

La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPass. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri concorrenti.

Una volta che l’aggiudicazione sia divenuta efficace il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MEPA con l’invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

5.1 – SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara sarà nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da un numero dispari pari a tre (3) membri, in capo ai quali non devono sussistere cause ostative alla nomina.

La Commissione nella fase di apertura delle offerte provvederà alla verifica della documentazione allegata dai Fornitori per ciascun elemento tabellare e quindi procederà alla conferma dell'offerta.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice dei contratti, con le modalità stabilite al successivo art. 7 del presente disciplinare.

ART. 7 – PUNTEGGI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Modalità di attribuzione del punteggio per l'offerta economica

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avviene attraverso l'applicazione della formula a "Proporzionalità inversa" (interdipendente), così come predisposta dalla piattaforma MEPA.

Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal minor prezzo offerto in gara secondo la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times R / R_{max}$$

dove:

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile posto pari a 100

R: ribasso rispetto alla base d'asta

R_{max}: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le risposte alla RDO dovranno essere effettuate in modalità telematica sulla piattaforma del sistema di e-procurement per le amministrazioni dal sistema MEPA entro le ore **10:00** del **giorno 19.11.2018**.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Il Concorrente dovrà allegare all'offerta una dichiarazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti, riguardante i propri costi della manodopera e degli oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'esecuzione dei Servizi di indagine – prestazione secondaria n. 2 come da "Modello 7 – Dichiarazione costi della manodopera per l'esecuzione dei Servizi di indagine – prestazione secondaria n. 2".



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

I costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sono richiesti dalla procedura tematica all'atto della formulazione dell'offerta.

L'offerta sarà considerata impegnativa per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione.

Qualora il Fornitore revochi l'offerta dopo la scadenza del termine fissato per la sua presentazione e prima che siano decorsi i 180 giorni di cui al precedente comma, l'Ente procederà all'escussione della relativa cauzione provvisoria.

8.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione di carattere amministrativo confluirà nella virtuale "Busta A" in corrispondenza del passo 1 "Denominazione e parametri".

I seguenti documenti costituiscono condizioni per la partecipazione:

A) Domanda di partecipazione

Redatta secondo il Modello (Modello 6), sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore o dalla persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente.

La domanda deve essere sottoscritta con le modalità sopra indicate:

- ✓ in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, GEIE già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dalla impresa capogruppo;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

B) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale

Resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. mediante presentazione del DGUE o redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare – Modello 1.

Il DGUE o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere debitamente datati e sottoscritti con firma elettronica dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente.

La dichiarazione sostitutiva o il DGUE dovranno essere prodotti, compilati e sottoscritti secondo le indicazioni che seguono:

- a) nel caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari e GEIE già costituiti o non ancora costituiti, aggregazioni tra le imprese aderenti a contratto di rete, Consorzi di cui al comma 1 lettere d), e), f), dell'art. 45, comma 2 e dell'art. 46, comma 1, lettera f) del codice, da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- b) nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e 46, comma 1 lettera f, del codice, anche dalla consorziata esecutrice;
- c) in caso di avvalimento di cui all'art. 89 del codice, anche dall'impresa ausiliaria;
- d) nel caso di partecipazione di professionisti associati, l'associazione produce un unico DGUE, sottoscritto da tutti i componenti l'associazione, i dati dei quali dovranno essere riportati nella Parte II, Sez. B.

ATTENZIONE:

- ✓ i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) e 46 lettera f) del Codice dovranno indicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del citato decreto, per quali consorziati il consorzio concorre, compilando l'apposita Sezione A della Parte II "Forma di partecipazione" del DGUE. Nei confronti di questi ultimi opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater del D.L. n. 5/2009: l'operatore organo comune dovrà indicare per quali imprese la rete concorre, compilando l'apposita Sezione A della Parte II "Forma di partecipazione" del DGUE. Nei confronti di questi ultimi opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.).

C) Cauzione provvisoria

Pari al 2% dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 del Codice, da prestare preferibilmente mediante fidejussione bancaria o assicurativa conforme allo "schema tipo 1.1" di cui al 19 gennaio 2018 n. 31.



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

La garanzia dovrà prevedere:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
3. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
4. validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario ed è posta a garanzia del rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Legalità. Il deposito cauzionale resta vincolato per la ditta aggiudicataria fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Lo svincolo dei depositi cauzionali provvisori per le altre ditte avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace della gara.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 nelle ipotesi e con le modalità ivi previste.

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione che ne dà diritto.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione che dà diritto alla riduzione, il raggruppamento stesso può beneficiare della medesima, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) e 46 lettera f) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La cauzione provvisoria deve essere prodotta:

- ✓ in caso di Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) e di cui all'art. 46, comma 1, lettera f del Codice e GEIE già costituiti, dalla Impresa capogruppo ovvero dal consorzio con indicazione che il soggetto contraente è il Raggruppamento, GEIE o consorzio;
- ✓ in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

D) Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS

di cui all'art. 2, comma 3 della delibera AVCP n. 111/2012, acquisito previa registrazione



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

obbligatoria al portale ANAC – Servizi ad accesso riservato AVCPASS, che verrà utilizzato per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati dal concorrente, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice.

E) Ulteriore documentazione da presentare per casi specifici

E.1) NEL CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 89 DEL D. LGS. 50/2016

Il fornitore in caso di avvalimento è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante la volontà di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, conformemente al Modello 5, allegato al presente disciplinare;
- b) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria di essere in possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento, verificabile ai sensi degli artt. 81, 86 e 88 del D. Lgs 50/2016 per le parti di competenza, conformemente al Modello 1, allegato al presente disciplinare;
- c) una dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, conformemente allo schema allegato al presente disciplinare – Modello 4, che forma parte integrante del presente disciplinare, con cui l'impresa stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:
 - ✓ oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - ✓ durata;
 - ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- e) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d) l'impresa concorrente può dichiarare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

E.2) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI E GEIE COSTITUENDI AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 8 DEL CODICE

dovrà essere prodotto e sottoscritto da ciascuna delle imprese che ne faranno parte l'impegno a conferire mandato collettivo speciale all'impresa indicata come capogruppo, in caso di aggiudicazione, conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3;

E.3) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI GIÀ COSTITUITI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL CODICE

dovrà essere prodotto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

impresa capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della parte e/o quota di appalto che sarà eseguito da ciascuno di essi;

E.4) IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE B) E C) E 46 LETTERA F) E DI CONSORZI ORDINARI E GEIE GIÀ COSTITUITI

dovrà essere prodotto atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicato il soggetto designato quale capogruppo.

E.5) IN CASO DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA O DI PROFESSIONISTI

dovrà essere prodotto organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016;

E.6) NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

✓ copia autentica del contratto di rete

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009:

Il contratto di rete dovrà essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare l'indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009: il contratto di rete dovrà essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata quale mandataria e l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa aderente all'aggregazione in gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna; si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

a) Il contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD dovrà recare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto designato quale mandatario, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante la quota di partecipazione di



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

ciascuna impresa aderente all'aggregazione in gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; ovvero

- b) il contratto di rete deve essere accompagnato dalle DICHIARAZIONI rese conformemente al modello allegato al presente disciplinare – Modello 3 – da ciascun concorrente aderente al contratto stesso, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la parte e/o quota di appalto che sarà eseguita da ciascun componente.

Si precisa che, in entrambe le ipotesi di cui al punto 3, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

ART. 9 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

- ✓ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l'Ente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Ente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART .11 – COMUNICAZIONI CON I FORNITORI

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra Ente e Fornitori avverranno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, a mezzo strumenti elettronici.

Per garantire tracciabilità ed affidabilità nello scambio di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transiteranno sul sistema MEPA nell' "**Area Comunicazioni**".

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura in oggetto, sono eseguite utilizzando i mezzi elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". A riguardo si fa rinvio a quanto indicato al punto 4.4. – Comunicazioni – del "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso" reperibile al seguente link <https://acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/anonimi/guide/>

Nel caso la comunicazione non riguardi destinatari specifici verrà esposta nell'area "Comunicazioni" alla sezione "**Comunicati**" e non sarà oggetto di invio. Il comunicato sarà disponibile nel dettaglio dell'RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.

Le comunicazioni relative all'elenco dei candidati ammessi ed esclusi dall'aggiudicazione definitiva saranno validamente ed efficacemente effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Fornitore in sede di abilitazione al bando.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Dipartimento 2

Settore 5 – Servizio 1 – Infrastrutture e Reti

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Chiarimenti ed informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti sul sistema MEPA nell'area "Comunicazioni" o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo settore5_comune_vv@legalmail.it entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 15.11.2018.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 12 – RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si farà riferimento:

1. al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti";
2. alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all'art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia;
3. alle Condizioni particolari di RDO.

ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa" sottoscritto in data 08.11.2017 tra questo Ente e la Prefettura di Vibo Valentia ed in particolare l'art. 2 dell'atto che prevede l'impegno da parte dell'Ente "a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art. 91 D. Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., oltre che nei casi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, per i contratti di forniture e servizi di qualsiasi importo e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo".

ART. 14 – DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DEI FORNITORI

L'Amministrazione mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione utile alla formulazione dell'offerta.